



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I
 Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411

IL DIRIGENTE VICARIO

- VISTO** il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- VISTO** il D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare l'art. 509;
- VISTA** la Legge 08.08.1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- VISTO** l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTO** il D.P.R. 28.04.1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006 ;
- VISTO** il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010;
- VISTA** la Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l'art. 72;
- VISTA** la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78;
- VISTA** la Legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ;
- VISTO** il Decreto Legge 13.8.2011 n. 138 convertito con Legge 14.09.2011 n. 148 e in particolare l'art. 1 co. 16 che recita :*“ le disposizioni di cui all'art.72, comma 11, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133, si applicano anche negli anni 2012,2013 e 2014”* ;
- VISTO** l'art. 72 - co. 8 - del D.L. 25 giugno 2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che *“Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto...”*;
- VISTO** l'art. 24 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 convertito con Legge 22.12.2011 n. 214;
- VISTO** l'art. 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con il quale viene fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011;
- VISTA** la circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il D. Lgs. 101 del 31 agosto 2013 , convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 5, del succitato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) *“non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di*

DIRIGENTE UFFICIO I: Giuseppe MIRARCHI

I responsabili dell'istruttoria : Galiano Stefano - tel.: 0961734438 – stefano.galiano.kr@istruzione.it
 Mancuso Attilio - tel.: 0961734427 – attilio.mancuso@istruzione.it
 Rotella Maria - tel.: 0961734439 – maria.rotella@istruzione.it

lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età;

RILEVATO che l’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni;

CONSIDERATO che gli eventuali trattenimenti in servizio sono sottoposti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e pertanto si potrà dare seguito, eventualmente, agli stessi solo dopo la prevista autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO che il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, dispone che a decorrere dall’anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;

VISTA la Legge 13.07.2015 n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 919 del 23.11.2017, inerente alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2018;

VISTA la circolare n. 50436 del 23.11. 2017 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2018;

RILEVATO che, ai sensi della suddetta circolare n. 50436 del 23.11. 2017 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, l’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013;

VISTE le note prot. 10889 del 01.12.2017 dell’A.T. di Catanzaro, prot. n. 175 del 09.01.2018 dell’A.T. di Cosenza, prot. n. 120 del 10.01.2018 dell’A.T. di Crotone, prot. n. 369 del 09.01.2018 e prot. n. 687 del 13.02.2017 dell’A.T. di Reggio Calabria e prot. n. 7010 del 21.12.2017 dell’A.T. di Vibo Valentia con le quali sono stati individuati i Dirigenti scolastici che, avendo maturato i requisiti di legge, devono essere collocati a riposo dallo 01.09.2018;

CONSIDERATO che le istanze di proroga presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 saranno valutate solo successivamente;

VISTE le istanze di cessazione dal servizio volontarie inserite dai Dirigenti scolastici interessati mediante la procedura web POLIS “istanze on line”,

DECRETA

Art. 1 - I Dirigenti Scolastici, di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, cessano dal servizio a decorrere dallo 01.09.2018.

Art. 2 – Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate con successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni da inviare con urgenza ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drclal@postacert.istruzione.it.

Art. 3 – Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe Mirarchi

COGNOME E NOME	DATA NASCITA	SCUOLA DI SERVIZIO	PROV.	COMUNE SEDE SERVIZIO
ANTONINI ERNESTO	19/07/1955	ISTITUTO COMPRENSIVO	CZ	MAIDA
BASILE MARIA EUGENIA	30/05/1951	I.C.ARDITO -DON BOSCO	CZ	LAMEZIA TERME
MACRILLO' GIOVANNA	03/01/1952	I.C.PATARI-RODARI	CZ	CATANZARO
PAONE RITA PASQUALINA	05/04/1953	I.C.	CZ	TIRIOLO
ROMANO TERESA	18/05/1953	ISTITUTO TECNICO "SCALFARO"	CZ	CATANZARO
VOCI GIUSEPPINA LETIZIA	19/03/1955	ISTITUTO COMPRENSIVO	CZ	DAVOLI
GIUDICE GIUSEPPE	28/04/1951	ITCG ACRI	CS	ACRI
IANNUZZI CARMEN	22/04/1954	I.C.	CS	SPEZZANO ALBANESE
PERRI FRANCA LUCIA	16/12/1952	I.C. RENDE QUATTROMIGLIA	CS	RENDE
PISCITIELLO CONSOLATA	06/06/1955	ITS "FILANGIERI"	CS	TREBISACCE
IERARDI MARIA	31/03/1953	LS	KR	PETILIA POLICASTRO
PUGLIESE MARIO	21/07/1953	CON INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO	KR	USR CALABRIA
COLELLA ANGELA MARIA	27/11/1951	L.S.S. "M. GUERRISI"	RC	CITTANOVA
DE SANTI ALESSANDRO	30/08/1953	LICEO SCIENZE UMANE "T. GULLI"	RC	REGGIO CALABRIA
LATELLA ORSOLA MARIA	22/11/1951	I. C. "VITRIOLI - P. DI PIEMONTE"	RC	REGGIO CALABRIA
RUFFA ANTONIO	13/05/1953	I.C. "PIRIA"	RC	SCILLA
CUZZUCOLI DIEGO	24/04/1953	I.T.E. "G. GALILEI"	VV	VIBO VALENTIA
PUGLIESE CARLO	21/10/1952	I.P.S.E.O.A.A.S.	VV	VIBO VALENTIA

- AL MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico - UFF. II – **ROMA**
- Agli Ambiti Territoriali dell'USR per la Calabria – **LORO SEDI**
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – **LORO SEDI**
- Alle OO.SS. Area V della Dirigenza Scolastica - **LORO SEDI**
- Al sito INTRANET del MIUR
- Al sito web dell'USR per la Calabria